



Progetto di Piano per la valutazione e la gestione del rischio di alluvioni

Art. 7 della Direttiva 2007/60/CE e del D.lgs. n. 49 del 23.02.2010


Il Primo Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA 2015-2021) Sezione B (D.Lgs. n. 49/10 art 7, comma 3 lettera b)

22 DICEMBRE 2014



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO
Bacino di rilievo nazionale



| | | |
|----------------------|---|-------------|
| Data | Creazione: | Modifica: |
| Tipo | | |
| Formato | Microsoft Word – dimensione: pagine 16 | |
| Identificatore | RELAZIONE_generale_parteB.doc | |
| Lingua | it-IT | |
| Gestione dei diritti |  | CC-by-nc-sa |

Metadati estratto da Dublin Core Standard ISO 15836

Gruppo di lavoro



Autorità di bacino del fiume Po
Bacino di rilievo nazionale

AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME PO

www.adbpo.it



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

PROTEZIONE CIVILE

<http://www.protezionecivile.gov.it/>



REGIONE EMILIA-ROMAGNA

www.regione.emilia-romagna.it/



REGIONE LIGURIA

REGIONE LIGURIA

<http://www.regione.liguria.it>



RegioneLombardia

REGIONE LOMBARDIA

www.regione.lombardia.it



REGIONE
PIEMONTE

REGIONE PIEMONTE

www.regione.piemonte.it



REGIONE VENETO

www.regione.veneto.it/



REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

www.regione.vda.it



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

<http://www.provincia.tn.it>



Indice


| | | |
|----------|--|---|
| Parte I. | Inquadramento generale | 1 |
| 1. | Gestione delle alluvioni nel contesto italiano | 1 |
| 1.1. | Sistema della Difesa del suolo | 1 |
| 1.2. | Sistema della Protezione Civile | 6 |
| 2. | La gestione delle alluvioni nel distretto padano | 8 |
| 3. | Relazioni delle Regioni | 9 |



Parte I. Inquadramento generale

1. Gestione delle alluvioni nel contesto italiano

Le attività di gestione del rischio di alluvioni, nel contesto nazionale, fanno capo a due distinti sistemi di governo - *protezione civile* e *difesa del suolo* - che svolgono le loro attività, rispettivamente nel così detto *tempo differito* e nel così detto *tempo reale*, con forme e modalità di costante collaborazione e scambio di conoscenze.

La Dir. P.C.M. 27/02/2004 contenente *indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile* ( 4) definisce:

- il *tempo reale*, come quel periodo misurabile ancora in mesi, in cui deve svilupparsi e determinarsi l'efficacia dell'azione urgente e generalmente non permanente di protezione civile. Tale periodo comprende: i) la previsione del manifestarsi di un evento, ancorché complesso, sia esso di origine naturale e/o antropica, ii) il contrasto ed il contenimento dei conseguenti effetti soprattutto sulla popolazione ed i suoi beni, iii) la gestione, quando del caso, dello stato di emergenza iv) il ripristino delle condizioni di vita preesistenti all'evento stesso, perseguendo anche, ove possibile e attraverso opportuni interventi, la riduzione della pericolosità;
- il *tempo differito*, come quel periodo misurabile non più in mesi, ma in anni, decenni e secoli, in cui le azioni di studio e previsione, nonché di pianificazione, programmazione e realizzazione di interventi, sono volte a garantire condizioni permanenti ed omogenee sia di salvaguardia della vita umana e dei beni, che di tutela ed uso sostenibile delle risorse ambientali.

Si tratta di sistemi nel senso letterale del termine ovvero di insiemi di soggetti istituzionali e organi territoriali coordinati tra loro a costituire un'unità funzionale di governo e gestione alla quale competono decisioni e responsabilità differenziati in rapporto ai diversi livelli di governo - locale, regionale, provinciale e statale - e alle diverse fasi di contrasto alle situazioni di rischio.

Un complesso corpo normativo costituitosi nel corso del tempo individua strumenti e modi di governo e di gestione e sancisce i rapporti funzionali e le relazioni di leale collaborazione tra le diverse componenti dei sistemi e tra i sistemi e definisce i rapporti gerarchici fra i diversi livelli d'intervento.

L'architettura istituzionale, l'intreccio dei compiti e delle funzioni, i metodi di gestione, interscambio e condivisione delle informazioni previste danno origine ad un complesso *supersistema multifunzionale*, sviluppato sia in senso orizzontale che verticale del quale si richiamano nei paragrafi seguenti solo gli aspetti più rilevanti e significativi per l'organizzazione del presente PGRA.

1.1. Sistema della Difesa del suolo

La difesa del suolo, come definita dall'art. 54 del D. Lgs. 152/06, è il complesso delle azioni ed attività riferibili alla tutela e alla salvaguardia del territorio dei fiumi, dei canali e collettori, degli specchi lacuali, delle lagune, della fascia costiera, delle acque sotterranee, nonché dei territori a questi connessi, aventi le finalità di ridurre il rischio idraulico, stabilizzare i fenomeni di dissesto geologico, ottimizzare l'uso e la gestione del patrimonio idrico, valorizzare le caratteristiche ambientali e paesaggistiche collegate.

Le azioni e le attività funzionali al perseguimento della difesa del suolo si articolano in quattro tipi di interventi: conoscitivi, programmatori, pianificatori, esecutivi.

Alla realizzazione delle attività concorrono secondo le rispettive competenze lo Stato, le regioni a statuto ordinario e speciale, le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di bonifica e di irrigazione.

Attività conoscitiva



L'attività conoscitiva, quale momento preliminare e funzionale alle altre, comprende:

- a) raccolta, elaborazione, archiviazione e diffusione dei dati;
- b) accertamento, sperimentazione, ricerca e studio degli elementi dell'ambiente fisico e delle condizioni generali di rischio;
- c) formazione ed aggiornamento delle carte tematiche del territorio;
- d) valutazione e studio degli effetti conseguenti alla esecuzione dei piani, dei programmi e dei progetti di opere;
- e) attuazione di ogni iniziativa a carattere conoscitivo ritenuta necessaria per il raggiungimento degli obiettivi.

L'attività conoscitiva è di competenza del Servizio geologico d'Italia – Dipartimento difesa del suolo dell'ISPRA.

E' obbligatorio per le Amministrazioni dello Stato e per le istituzioni e gli enti pubblici che raccolgono dati nel settore della difesa del suolo trasmetterli alla regione territorialmente interessata e al Servizio geologico.

Attività di programmazione, pianificazione e attuazione

Le attività di programmazione, di pianificazione e di attuazione degli interventi di difesa del suolo, con esclusione di quanto compete al Servizio nazionale di protezione civile, sono relative a:

- a) la sistemazione, la conservazione ed il recupero del suolo nei bacini idrografici, con interventi idrogeologici, idraulici, idraulico-forestali, idraulico-agrari, silvo-pastorali, di forestazione e di bonifica, anche attraverso processi di recupero naturalistico, botanico e faunistico;
- b) la difesa e la sistemazione e la regolazione dei corsi d'acqua, dei rami terminali dei fiumi e delle loro foci nel mare, nonché delle zone umide;
- c) la moderazione delle piene, anche mediante serbatoi di invaso, vasche di laminazione, casse di espansione, scaricatori, scolmatori, diversivi o altro, per la difesa dalle inondazioni e dagli allagamenti;
- d) la disciplina delle attività estrattive nei corsi d'acqua nei laghi, nelle lagune ed in mare, al fine di prevenire il dissesto del territorio, inclusi erosione ed abbassamento degli alvei e delle coste;
- e) la difesa e il consolidamento dei versanti e delle aree instabili, nonché la difesa degli abitati e delle infrastrutture contro i movimenti franosi, le valanghe e altri fenomeni di dissesto;
- f) il contenimento dei fenomeni di subsidenza dei suoli e i risalita delle acque marine lungo i fiumi e nelle falde idriche, anche mediante operazioni di ristabilimento delle preesistenti condizioni di equilibrio e delle falde sotterranee;
- g) la protezione delle coste e degli abitati dall'invasione e dall'erosione delle acque marine ed il rifacimento degli arenili, anche mediante opere di ricostituzione dei cordoni dunosi;
- h) la razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali e profonde, con una efficiente rete idraulica, irrigua ed idrica, garantendo comunque, che l'insieme delle derivazioni non pregiudichino il minimo deflusso vitale negli alvei sottesi nonché la polizia delle acque;
- i) lo svolgimento funzionale dei servizi di polizia idraulica, di navigazione interna, nonché della gestione dei relativi impianti;
- j) la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e degli impianti nel settore e la conservazione dei beni;
- k) la regolamentazione dei territori interessati dagli interventi di cui alla lettere precedenti ai fini della tutela ambientale, anche mediante la determinazione di criteri per la salvaguardia e la conservazione delle aree demaniali e la costituzione di parchi fluviali e lacuali e di aree protette;
- l) il riordino del vincolo idrogeologico.



Le attività devono essere condotte secondo criteri, metodi e standard comuni e modalità di coordinamento e collaborazione tra i soggetti pubblici comunque competenti, con la finalità tra l'altro di garantire omogeneità di:

- a) condizioni di salvaguardia della vita umana e del territorio, compresi gli abitati e i beni;
- b) modalità di utilizzazione delle risorse dei beni, e di gestione dei servizi connessi.

Competenze e riparto fra i diversi livelli istituzionali

Il livello statale coinvolge responsabilità del Presidente del Consiglio, del Comitato dei Ministri per la difesa del suolo e del Ministro dell'ambiente.

Al Presidente del Consiglio dei Ministri spettano fondamentali poteri di indirizzo, coordinamento, controllo, approvazione di atti programmatori e pianificatori, sostituzione.

In particolare, su proposta del Ministro dell'ambiente e previa deliberazione del consiglio dei Ministri, approva:

- a) i metodi e i criteri standard per lo svolgimento delle attività conoscitive, di programmazione e pianificazione ed esecutive;
- b) per la verifica ed il controllo dei piani di bacino e dei programmi di intervento;
- c) i piani di bacino;
- d) gli atti di diffida in caso di inerzia dei soggetti competenti e di quelli sostitutivi in caso di persistente inattività;
- e) gli atti di indirizzo e coordinamento previsti in materia;
- f) su proposta del Consiglio dei ministri, il programma nazionale di intervento.

Il Presidente del consiglio opera anche come componente del Comitato dei Ministri istituito allo scopo di raccordare i Ministeri le cui attribuzioni interessano anche il settore della difesa del suolo: Ambiente, infrastrutture, trasporti, sviluppo economico, politiche agricole, alimentari e forestali, per gli affari regionali e per i beni e le attività culturali e il delegato in materia di protezione civile.

Molteplici sono le funzioni del Comitato, che lo connotano come l'organo propulsivo delle politiche statali di difesa del suolo; ad esso spetta infatti il compito di elaborazione e proposta (al Governo) dello schema di programma nazionale di intervento, previo coordinamento con i programmi delle regioni e degli altri enti statali, della ripartizione degli stanziamenti tra le amministrazioni statali e quelle regionali e degli indirizzi per l'integrazione delle politiche settoriali con la pianificazione di distretto, allo scopo di coordinare l'azione delle diverse amministrazioni statali interessate.

Il Comitato ha, inoltre, funzioni di vigilanza, adozione degli atti di indirizzo e coordinamento e di verifica degli attuazione del programma nazionale di intervento e degli indirizzi delle politiche settoriali nell'approvazione dei relativi atti.

In attuazione del principio della "leale cooperazione" tra Stato e regioni è prevista la consultazione della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sugli atti di indirizzo e coordinamento.

Ministro e Ministero dell'Ambiente

Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare:

- a) formula proposte, sentita la Conferenza Stato-regioni, ai fini dell'adozione degli indirizzi e dei criteri per lo svolgimento del servizio di polizia idraulica, di navigazione interna e per la realizzazione, gestione e manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni.
- b) predisporre la relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico e la relazione sullo stato di attuazione dei programmi triennali di intervento per la difesa del suolo;
- c) opera per assicurare il coordinamento, ad ogni livello di pianificazione, delle funzioni di difesa del suolo con gli interventi per la tutela e l'utilizzazione delle acque e per la tutela dell'ambiente.



L'attività del Ministro è anche di tipo propulsivo, essa comprende, infatti il compito di formulare proposte al Presidente del Consiglio.

Al Ministero dell'Ambiente sono attribuite competenze funzionali alle attività del Ministro e riguardano:

- a) gli stadi della programmazione, finanziamento e controllo dei diversi interventi in materia di difesa del suolo;
- b) la previsione, prevenzione e difesa da frane, da alluvioni e altri fenomeni di dissesto idrogeologico con esclusione delle competenze del Dipartimento di protezione civile per gli interventi di massima urgenza;
- c) il coordinamento dei rappresentanti ministeriali in seno alle autorità di bacino distrettuale;
- d) la definizione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale con riferimento ai valori naturali e ambientali;
- e) la valutazione ex post degli effetti dell'esecuzione di programmi, piani e progetti di opere su scala nazionale rispetto alla difesa del suolo;
- f) il coordinamento dei sistemi cartografici; la determinazione dei metodi e criteri di raccolta, elaborazione e consultazione dei dati – quest'ultima competenza è assicurata attraverso il Servizio geologico d'Italia, incardinato presso il Dipartimento per la Difesa del Suolo di ISPRA.

Conferenza Stato-regioni

La Conferenza Stato-regioni formula:

- a) proposte per l'adozione degli indirizzi, dei metodi e dei criteri proposti dal Ministro dell'Ambiente al Presidente del Consiglio;
- b) proposte per il costante adeguamento scientifico ed organizzativo del Servizio geologico d'Italia e per il suo coordinamento con i servizi, gli istituti, gli uffici e gli enti pubblici e privati che svolgono attività di rilevazione, studio, e ricerca in materie riguardanti, direttamente o indirettamente, il settore della difesa del suolo;
- c) osservazioni sui piani di bacino;
- d) pareri sulla ripartizione degli stanziamenti autorizzati da ciascun programma triennale tra i soggetti preposti all'attuazione delle opere e degli interventi individuati dai piani di bacino;
- e) pareri sui programmi di intervento di competenza statale.

ISPRA

L'Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale, con esclusione delle competenze spettanti al Servizio nazionale di protezione civile, esercita, mediante il Servizio geologico d'Italia, Dipartimento difesa del suolo, le seguenti funzioni:

- a) svolge l'attività conoscitiva;
- b) realizza il sistema informativo unico e la rete nazionale integrati di rilevamento e sorveglianza;
- c) fornisce, su richiesta, dietro pagamento del costo della prestazione, dati, pareri e consulenze.

Regioni

Le Regioni, ferme restando le attività svolte nell'ambito delle competenze del Servizio nazionale della protezione civile, ove necessario d'intesa tra loro:

- a) collaborano nel rilevamento e nell'elaborazione dei piani di bacino dei distretti idrografici ed adottano gli atti di competenza;
- b) formulano proposte per la formazione dei programmi e per la redazione di studi e progetti relativi ai distretti idrografici;
- c) provvedono alla elaborazione, adozione e attuazione dei piani di tutela delle acque;

- d) per la parte di propria competenza, dispongono la redazione e provvedono all'approvazione e all'esecuzione dei progetti, degli interventi e delle opere da realizzare nei distretti idrografici, istituendo, dove necessario, gestioni comuni;
- e) provvedono, per la parte di propria competenza, all'organizzazione e al funzionamento del servizio di polizia idraulica ed a quelli per la gestione e la manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni;
- f) provvedono all'organizzazione ed al funzionamento della navigazione interna;
- g) predispongono annualmente la relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico del territorio di competenza e sullo stato di attuazione dei programmi triennali in corso e la trasmettono al Ministero dell'ambiente entro il mese di dicembre;
- h) assumono ogni altra iniziativa ritenuta necessaria in materia di conservazione e difesa del territorio, del suolo, e del sottosuolo e di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza.

Enti locali ed altri soggetti

I comuni, le province, i loro consorzi e associazioni, le comunità montane, i consorzi di bonifica, i consorzi di bacino imbrifero montano e gli altri enti pubblici e di diritto pubblico con sede nel distretto partecipano all'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del suolo nei modi e nelle forme stabilite dalle regioni singolarmente o d'intesa tra loro, nell'ambito delle competenze del sistema delle autonomie locali.

Autorità di bacino distrettuali

Come già riferito in attuazione della direttiva n. 2000/60 CE l'intero territorio nazionale, comprese le isole minori, è stato ripartito, in 8 distretti idrografici – Alpi orientali, Padano, Appennino settentrionale, Serchio, Appennino centrale, Appennino meridionale, Sardegna, Sicilia – ai quali sono stati assegnati i vari bacini già esistenti, di rilievo nazionale, interregionale e regionale secondo la classificazione della legge 183/89.

Per ciascun distretto è prevista un'Autorità di bacino distrettuale con il compito di elaborare il Piano di bacino distrettuale, di cui il PGRA è uno stralcio.

Le Autorità di bacino devono inoltre:

- a) formulare pareri sulla coerenza con gli obiettivi del piano di bacino di tutti i piani e programmi – di fonte comunitaria, nazionale, regionale, locale – che riguardano la difesa del suolo, la lotta alla desertificazione, la tutela delle acque, la gestione delle risorse idriche;
- b) elaborare un'analisi delle caratteristiche del distretto e un esame dell'impatto delle attività umane sullo stato delle acque superficiali e sulle acque sotterranee e un'analisi economica dell'utilizzo idrico;
- c) coordinare e sovrintendere le attività e le funzioni spettanti ai consorzi di bonifica.

Come già detto, le Autorità di Distretto non sono state a tutt'oggi (22 giugno 2014) attivate e le competenze sono affidate in regime di proroga alle Autorità di bacino nazionali in collaborazione con le regioni.

Organi delle Autorità distrettuali

Sono organi dell'Autorità di bacino: la Conferenza istituzionale permanente, il Segretario generale, la Segreteria tecnico-operativa e la Conferenza operativa di servizi.

La Conferenza istituzionale è presieduta e convocata, anche su proposta delle amministrazioni partecipanti, dal Ministro dell'ambiente su richiesta del Segretario generale, che vi partecipa senza diritto di voto.

Alla conferenza partecipano:

- a) i Ministri dell'ambiente, delle infrastrutture e trasporti, dello sviluppo economico, delle politiche agricole, per la funzione pubblica, per i beni e le attività culturali o i Sottosegretari dai medesimi delegati;



- b) i Presidenti delle regioni e delle province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico o gli Assessori dai medesimi delegati;
- c) il delegato del Dipartimento della protezione civile.

La conferenza istituzionale permanente:

- a) adotta criteri e metodi per l'elaborazione del Piano di bacino, di cui il Piano di gestione delle alluvioni è uno stralcio;
- b) individua tempi e modalità per l'adozione del Piano di bacino che può articolarsi in piani riferiti a sub bacini;
- c) determina quali componenti del piano costituiscono interesse esclusivo delle singole regioni e quali costituiscono interessi comuni a più regioni;
- d) adotta i provvedimenti necessari per garantire comunque l'elaborazione del Piano di bacino;
- e) adotta il Piano di bacino;
- f) controlla l'attuazione del Piano di bacino e dei programmi triennali di intervento;
- g) nomina il segretario generale.

La conferenza operativa dei servizi è composta dai rappresentanti dei Ministeri, delle regioni e province autonome interessate e da un rappresentante del Dipartimento della protezione civile.

E' convocata dal Segretario generale che la presiede, e provvede all'attuazione ed esecuzione delle decisioni della conferenza istituzionale.

Attuazione del Piano di bacino e dei relativi stralci

I piani di bacino e i relativi stralci, compreso il piano di gestione delle alluvioni, sono attuati attraverso programmi triennali di intervento predisposti tenendo conto degli indirizzi e delle finalità dei piani medesimi e contengono l'indicazione dei mezzi per farvi fronte e della relativa copertura finanziaria.

I programmi devono destinare una quota non inferiore al 15% degli stanziamenti complessivi a:

- a) interventi di manutenzione ordinaria delle opere, degli impianti e dei beni;
- b) svolgimento del servizio di polizia idraulica, di navigazione interna, di piena e di pronto intervento idraulico;
- c) compilazione ed aggiornamento dei piani di bacino, svolgimento di studi, rilevazioni, redazione di progetti generali, degli studi di fattibilità, dei progetti di opere e degli studi di valutazione dell'impatto ambientale delle opere principali.

I programmi sono adottati dalla Conferenza istituzionale permanente e confluiscono nel Programma nazionale di intervento triennale predisposto dal Comitato dei Ministri per la difesa del suolo ed approvati dal presidente del Consiglio dei Ministri e finanziati a totale carico dello Stato.

Gli interventi previsti sono di norma attuati in forma integrata e coordinata dai soggetti competenti (regioni, enti territoriali, etc.) mediante accordo di programma.

1.2. Sistema della Protezione Civile

Il Sistema della Protezione civile italiano è organizzato dalla legge 225 del 1992, con le modifiche e le integrazioni introdotte dalla legge 100 del 2012, che definisce le attività di protezione civile ed individua i compiti e le responsabilità dei vari livelli istituzionali, dallo Stato fino agli Enti locali.

Le attività riguardano:

- previsione;
- prevenzione;
- gestione emergenza e soccorso;

– superamento dell'emergenza.

A livello locale, in caso di emergenza, assume un ruolo fondamentale il Sindaco al quale si affianca il Prefetto, rappresentante dello Stato in ambito provinciale, quando le emergenze interessano più comuni.

Il ruolo di Regioni e Province, inizialmente più spostato sul versante della prevenzione e della formazione, è cambiato nel corso degli anni, con sempre maggiori responsabilità nella previsione degli eventi e nella gestione dell'emergenza.

La previsione comprende un insieme di attività finalizzate all'identificazione degli scenari di rischio e, dove possibile, al preannuncio, al monitoraggio, alla sorveglianza e alla vigilanza in tempo reale degli eventi e dei livelli di rischio attesi.

La prevenzione comprende tutte quelle attività di natura non strutturale concernenti l'allertamento, la pianificazione dell'emergenza, la formazione, la diffusione della conoscenza della protezione civile, l'informazione alla popolazione.

I centri funzionali per le attività di previsione e prevenzione.

La Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 ha stabilito che le Regioni, in rapporto ai rischi idraulici ed idrogeologici, regolamentino i seguenti aspetti:

- - Sistema di allerta regionale;
- - Gestione piene e deflussi;
- - Regolazione dei deflussi.

Ha inoltre affidato, sempre con riferimento ai rischi naturali e in particolare a quelli di origine idraulica e geologica, compiti relativi alle attività di **previsione e prevenzione** ad appositi centri funzionali.

Una pronta attivazione del sistema regionale di Protezione Civile è di importanza fondamentale per prevenire o ridurre gli effetti negativi generati da eventi naturali particolarmente intensi.

A tal fine le Regioni attraverso i loro Centri funzionali di monitoraggio, provvedono ogni giorno alla verifica delle condizioni meteorologiche, ed in caso di superamento di soglie di allertamento definite, emettono un "Avviso di criticità regionale".

Tale avviso può essere riferito ad aree omogenee per fenomeni prevalenti o, in alcune situazioni, a rischi localizzati laddove è possibile, con un ragionevole grado di confidenza, prevedere gli effetti indotti dai fenomeni attesi.

Esso viene diramato a tutti i soggetti preposti a contrastare o ridurre i rischi (Prefetture, Province, Comuni, ARPA, AIPO, ecc..), allo scopo di adottare per tempo una serie di provvedimenti pianificati per garantire la sicurezza di persone e cose.

L'avviso attiva uno "Stato di allerta" per il rischio considerato con l'indicazione delle aree interessate, degli scenari di rischio e di ogni altra raccomandazione utile.

Anche lo stato di allerta può essere riferito ad un'ampia area omogenea per la tipologia dei dissesti prevalente (rischi non perimetrabili) o riferito ad un'area circoscritta (rischi perimetrabili).

In generale i rischi perimetrabili consentono una maggior precisione nella definizione degli scenari di evento e degli effetti al suolo per i quali si conoscono anche i precursori e le successive fasi di sviluppo dell'evento.

I rischi di alluvioni appartengono a quest'ultima categoria e gli eventi critici possono essere quasi sempre monitorati e fronteggiati con l'ausilio di specifiche pianificazioni sia di carattere locale che di più ampia scala, anche attraverso l'attivazione di specifiche strutture di presidio territoriale idraulico e anch'esse introdotte dalla direttiva del 2004.

I presidi territoriali idraulici

La normativa nazionale prevede che le attività di previsione, monitoraggio e sorveglianza siano effettuate attraverso la rete dei Centri Funzionali, tenendo conto delle attività di vigilanza non



strumentale svolte sul territorio dai Presidi territoriali tecnici, i quali costituiscono una parte integrante del Sistema di Allertamento, e reperiscono localmente le informazioni circa la reale evoluzione dell'evento dando comunicazione al Centro funzionale competente.

I presidi territoriali idraulici, attuati attraverso adeguate strutture e soggetti regionali e/o provinciali, svolgono attività di ricognizione e di sopralluogo nelle aree esposte a rischio di piena (servizio di piena) e forniscono, durante le fasi di Allerta, dettagliate osservazioni di terreno circa i fenomeni in corso, con particolare attenzione ai tratti e ai punti critici presenti lungo le aste fluviali considerati potenzialmente pericolosi, segnalando immediatamente le criticità riscontrate durante al fine di favorire il pronto intervento delle squadre operative.

Regolazione dei deflussi

La Direttiva PCM del 2004 introduce la possibilità di regolazione dei deflussi a valle degli invasi sulla base di Piani di laminazione che devono essere predisposti dalle Regioni, con il concorso dei Centri Funzionali competenti, dell'Autorità di bacino e della Direzione generale per le dighe, d'intesa con i gestori e sotto il coordinamento della Protezione civile.

I Piani di laminazione hanno l'obiettivo di assicurare, ogni qualvolta ciò sia possibile, una utile laminazione dell'evento di piena atteso o in atto negli invasi regolati da dighe.

Per diversi e possibili prefigurati scenari d'evento e per ciascuna diga, il piano di laminazione deve prevedere le misure e le procedure da adottare che, pur definite tenendo in buon conto sia la mitigazione degli effetti a valle dell'invaso, sia la sicurezza delle opere, sia l'esigenza di utilizzazione dei volumi invasati, devono comunque essere finalizzate alla salvaguardia della incolumità della vita umana, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente.

Deve essere primariamente valutata, attraverso studi specifici, l'influenza che possono esercitare i volumi accumulabili negli invasi sulla formazione e propagazione dei colmi di piena a valle e in base ai risultati di tale valutazione ed alle condizioni di esercizio delle singole dighe, devono essere individuati gli invasi effettivamente utili per un'efficace laminazione delle piene e per la riduzione del rischio idraulico a valle degli invasi stessi.

Competenze territoriali nella gestione degli eventi

Ad uno stato di allertamento od emergenza di carattere comunale o sovra comunale, consegue una risposta delle sole strutture e delle autorità comunali interessate.

Questa attivazione, in generale, comporta l'applicazione di piani locali di protezione civile. I piani di emergenza sono documenti finalizzati alla salvaguardia dei cittadini e dei beni.

Costituiscono, sia a livello comunale che a livello provinciale, lo strumento unitario di risposta coordinata del sistema locale di Protezione Civile a qualsiasi tipo di situazione di crisi o di emergenza avvalendosi delle conoscenze e delle risorse disponibili sul territorio. Devono essere integrati con il livello regionale e statale di coordinamento della pianificazione e gestione dell'emergenza.

2. La gestione delle alluvioni nel distretto padano

Unità di comando e controllo

Per il governo degli eventi di piena i cui effetti interessano i territori di più Regioni – come nel caso del Po - le norme prevedono che l'evento sia gestito da un'Unità di Comando e Controllo (UCC) che rappresenta l'autorità di protezione civile per il governo delle piene.

E' un tavolo politico istituzionale costituito dai Presidenti delle Regioni interessate, dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela de Territorio e del Mare e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - che, sulla base delle informazioni fornite dai Centri regionali di coordinamento tecnico idraulico e con il supporto di una Segreteria tecnica, tenendo conto degli scenari in atto e previsti, assume decisioni sulle possibili azioni necessarie a fronteggiare, e, se possibile, ridurre gli effetti determinati dall'evento di piena, al fine di tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente.



L'Agenzia Interregionale del fiume Po (AIPO) esercita le funzioni di Segreteria tecnica dell'UCC e a tal fine sviluppa procedure organizzative e funzionali per la gestione del servizio di piena e di pronto intervento idraulico nei presidi territoriali, nonché per il raccordo con la pianificazione di emergenza anche a scala provinciale. La stessa AIPO, svolge le funzioni di centro previsionale per l'asta principale del fiume Po, coordinandosi con i Centri Funzionali Decentrati della Valle d'Aosta, del Piemonte, della Lombardia, dell'Emilia Romagna e del Veneto e, con il supporto della struttura di ARPA-SIMC Centro di Competenza per la modellistica idrologica, garantisce il funzionamento del sistema di modellistica idrologica e idraulica per la previsione e il controllo delle piene fluviali sull'asta principale del fiume Po.

L'Unità di Comando e Controllo per il bacino del Fiume Po è stata istituita con Direttiva PCM dell'8 febbraio 2013 (DPCM 19).

3. Relazioni delle Regioni

Le relazioni delle Regioni sono parte integrante della presente relazione generale e sono riportate in singoli file.



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO
Bacino di rilievo nazionale

Via Garibaldi, 75 43100 Parma –Tel. 0521 2761

www.adbpo.it - partecipo.difesaalluvioni@adbpo.it